

N. R.G. 968/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Liliana Guzzo	Presidente rel ed est
dott. Luca Boccuni	Giudice
dott. Chiara Campagner	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g 968/2022 promossa

da

PHYTOS NUTRACEUTICA srl in persona del legale rappresentante pro tempore

Rappresentata e difesa dagli avv. e dom. Paolo Nieri e Fabio Busnardo giusta procura in atti

- opponente

contro

ZAMPIERI TOBIA

Rappresentato e difeso dall'avv.to e dom. Federico Casa giusta procura in atti

- opposto

conclusioni

OPPONENTE

in via preliminare di rito:

– accertata l'esistenza di una clausola compromissoria nello statuto della società Phytos Nutraceutica S.r.l., dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito a favore di quella arbitrale e, per l'effetto, dichiarare la nullità o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in parte narrativa;

– accertata l'esistenza nella statuto della società Phytos Nutraceutica S.r.l. della previsione dell'obbligatorietà del tentativo preliminare di conciliazione, assegnare alle parti termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la prima udienza.

in via preliminare di merito:

rigettare l'eventuale istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;

nel merito:



revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando nel contempo ogni eventuale ed ulteriore richiesta avversaria, accertando che nulla deve Phytos Nutraceutica S.r.l. al sig. Tobia Zampieri, per tutti i motivi esposti;

In ogni caso:

con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

In via istruttoria come in citazione

OPPOSTO

Il convenuto opposto, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, precisa come di seguito le proprie conclusioni e insiste per il loro accoglimento e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge:

Contrarii reiectis

- accertarsi e dichiararsi nulla e/o inefficace per le ragioni esposte in narrativa la clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello statuto e per l'effetto dichiararsi che l'intestato Giudice competente alla decisione della presente causa;

- concedersi termine di legge per l'avvio del procedimento conciliativo ex art. 25 dello statuto ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 40 d.lgs. n. 5/03;

nel merito

- respingersi integralmente l'opposizione avversaria e confermarsi integralmente il d.i. opposto e per l'effetto accertarsi e dichiararsi che Phytos Nutraceutica s.r.l. è tenuta al pagamento delle somme portate dal d.i. opposto, o della diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio, a favore di Zampieri Tobia, oltre interessi successivi e rivalutazione monetaria;

in via istruttoria

in forza del disconoscimento del doc. 6 avversario, si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio alla Società e/o al presidente del consiglio d'amministrazione Alberto Giallonardo dell'originale del citato documento, ordinando il deposito e la custodia in cassaforte presso la cancelleria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Phytos Nutraceutica srl ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2540/2021 emesso dal Tribunale di Venezia in data 24 novembre 2021 con cui le è stato ingiunto di pagare a Tobia Zampieri la somma di € 11.400,00 oltre agli interessi come da domanda ed alle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 540,00 per compensi e in € 264,00 per esborsi, oltre alle spese generali, IVA e C.P.A. come per legge ed oltre alle successive occorrenze.

Nel ricorso monitorio a sostegno della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo Tobia Zampieri aveva allegato di aver assunto a far data dal 18/10/2019 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Consigliere della società Phytos Nutraceutica Srl e di esser poi cessato con atto iscritto il 25/03/2020 dalla carica di Presidente del CdA, mantenendo la carica di Consigliere fino al 08/07/2021, data in cui ha cessato anche l'incarico di Consigliere. Aveva altresì dedotto che l'assemblea del 28/02/2021 aveva deliberato il compenso amministratore in € 14.400,00 netti annui, da corrispondere in rate trimestrali di € 3.600,00 ma egli aveva ricevuto compensi solo per € 6.600,00 nel mentre considerato quanto meno il periodo di carica dalla data successiva all'attribuzione del compenso (28/02/2020) alla data di destituzione dell'incarico (giugno 2021), aveva maturato un compenso di € 18.000,00 residuando dunque un suo credito nei confronti della società, a titolo di compenso per l'incarico di amministratore, di € 11.400,00; di qui la richiesta monitoria, accolta.



Avverso il decreto ingiuntivo de quo ha proposto opposizione Phytos Nutraceutica srl eccependo in via preliminare la incompetenza del Tribunale in ragione della clausola arbitrale di cui all'art 25 dello Statuto; essa ha inoltre eccepito, sempre in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo preliminare di conciliazione, la cui obbligatorietà era prevista nello statuto sociale all'art 25 ed ha chiesto *“assegnare alle parti termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione rinviando la prima udienza”*

Nel merito, ha contestato le pretese dello Zampieri, ed ha precisato che egli aveva ricoperto il carica di Presidente del CdA fino al 27 febbraio 2020 e quella di membro del CdA fino al 31 agosto 2020, diversamente da quanto sostenuto dall'odierno convenuto il quale nel ricorso monitorio aveva sostenuto di aver mantenuto la carica di membro del CdA fino all'8 luglio 2021. Ha formulato le conclusioni trascritte in premessa.

L'opposto si è costituito affermando che la clausola compromissoria di cui all'art 25 dello Statuto sociale era generica riferendosi in modo del tutto indeterminato *“ a qualsiasi controversia”* senza specificazione in merito al contenuto e non era dunque conforme al disposto dell'art 34 Dlgs 5 /2003 di tal che ha chiesto l'accertamento di nullità e/o inefficacia della clausola compromissoria con conseguente sua *“inapplicabilità”*

Ha poi affermato di aderire alla richiesta di termine di legge per l'avvio del procedimento conciliativo, affermando che all'esito la causa doveva proseguire avanti all'intestato Tribunale

Nel merito ha argomentato in ordine alla fondatezza della pretesa avanzata monitoriamente, ha disconosciuto e contestato la conformità della copia del verbale societario del 31.8.2020 depositato sul doc 6 dall'opponente all'originale disconoscendo anche la sottoscrizione riferibile a sé; ha *“chiesto anche la concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto, istanza che è stata rigettata.*

Stante la eccezione di incompetenza è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni; le parti hanno formulato le conclusioni trascritte in premessa; la causa è stata assegnata in decisione al Collegio con concessione di termini di giorni 20 per conclusionali e altri 20 per repliche

L'art. 25 dello statuto di Phytos Nutraceutica S.r.l. rubricato *“Tentativo di conciliazione – clausola compromissoria”* stabilisce che *“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società ed avente ad oggetto i diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché ogni controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Padova, con gli effetti previsti dagli artt. 38 – 40 del D.Lgs. n. 5/2003.*

Qualsiasi controversia, non risolta con il tentativo di conciliazione sopra previsto entro 150 (centocinquanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Padova che provvederà alla nomina dell'arbitro/arbitri .

Il secondo comma nel prevedere che sia demandata all'arbitrato rituale *“qualsiasi controversia non risolta con il tentativo di conciliazione sopra previsto”* delinea il perimetro delle cause oggetto della clausola compromissoria riferendosi a quelle previste nel primo comma quali assoggettate a tentativo di conciliazione e dunque a *“ qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società ed avente ad oggetto i diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché ogni controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti”*.

Detta clausola statutaria è conforme alla previsione normativa e vincolante per l'amministratore alla luce di quanto previsto dall'art . 34, comma 4, del D.Lgs. 17.1.2003 n. 5, secondo cui gli *“Gli atti*



costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, n. 1219/2023 del 02/03/2023, in seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro”.

Va dunque rigettata la domanda dell'opposto relativa alla nullità /inefficacia della clausola compromissoria e pronunciata la incompetenza del Tribunale in favore della competenza arbitrale: invero stante la natura “giurisdizionale” dell'arbitrato rituale la questione della devoluzione della lite ad arbitro nazionale si pone come questione di competenza (v. Corte di Cassazione sezioni unite n. 24153 del 25.10.2013).

Il decreto ingiuntivo opposto va revocato posto che sebbene la presenza di una clausola compromissoria non impedisca di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo, in caso di successiva opposizione in cui venga eccepita la esistenza di detta clausola viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, con conseguente necessità di revoca del decreto ingiuntivo dovendo la controversia esser devoluta alla le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro (v *ex plurimis* Cass civ *Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021*)

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei medi dei valori tabellari dello scaglione di riferimento (esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta)

P.Q.M.

Il Tribunale

- 1) rigetta la domanda di nullità /inefficacia della clausola compromissoria
- 2) dichiara la incompetenza dell'adito Tribunale sussistendo competenza arbitrale
- 3) revoca il decreto ingiuntivo opposto n.2540/2021
- 4) condanna l'opposto Tobia Zampieri a rifondere alla società opponente le spese di lite che liquida in € 3397,00 per compensi professionali, € 264,00 per spese, oltre spese generali Iva e cpa come per legge

Venezia 1.3.2023

Il Presidente estensore

Dott. Liliana Guzzo

